Capitale Sociale € 10.500.000,00 I.V.
R.E.A. Torino 586375 • M. exp. TO 035518
Reg. Impr. TO • C.F. e P. IVA 03764530014



Sede Legale e Amministrativa
Via Rita Atria, 9 • 10079
Mappano (TO) Italia
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it • www.imper.it

REGOLAMENTO INTERNO WHISTLEBLOWING

1. Premessa

IMPER ITALIA SRL conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, ha redatto il presente Regolamento (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 Novembre 2023), con l'intento di consentire al suo Personale e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto di essa, di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni e definendo le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni e delle indagini.

Per garantirne la diffusione, il Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite esposizione nei luoghi di lavoro;
- tramite sito internet aziendale.

2. Scopo

Il presente regolamento definisce:

- chi sono i soggetti che possono effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- gli organi e le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali posti a disposizione del segnalante volti a denunciare presunte anomalie o violazioni;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di comunicazione al segnalante e al segnalato sullo stato di avanzamento della valutazione della segnalazione;
- le modalità di trattamento dei documenti.

3. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione soggettivo: Il presente Regolamento si applica a tutto il Personale di IMPER ITALIA SRL, sia alle Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della stessa.

Ambito di applicazione oggettivo: si considerano segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della IMPER ITALIA srl di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori : i. appalti pubblici; ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii. sicurezza e conformità dei prodotti; iv. sicurezza dei trasporti; v. tutela dell'ambiente; vi. radioprotezione e sicurezza nucleare; vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii. salute pubblica; ix. protezione dei consumatori; x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- violazioni di disposizioni europee che consistono in: xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno.



- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

4. Limitazioni del perimetro oggettivo delle segnalazioni

Le segnalazioni basate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro del presente Regolamento.

Nel campo di applicazione del presente Regolamento sono escluse, altresì:

le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono
esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le
figure gerarchicamente sovraordinate;

5. Definizioni

<u>Violazione</u>: I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di IMPER ITALIA srl.

Segnalante o Whistleblower: la persona fisica che effettua la segnalazione;

<u>Segnalazione interna:</u> la comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, riguardanti le violazioni commesse o che potrebbero esser commesse. <u>Segnalazione esterna:</u> la comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che potrebbero esser commesse, effettuata al canale di segnalazione esterna (ANAC)

<u>Persona coinvolta</u>: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita.

<u>Facilitatore</u>: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

<u>Gestore Diretto</u>: è il soggetto ricevente o destinatario della segnalazione (scritta o orale) ovvero il soggetto preposto alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, nonché alle comunicazioni con il Segnalante. Essi sono: il Ricevente la Segnalazione, l'Organismo di vigilanza.

IMPER ITALIA Srl ha attribuito il ruolo di:

i) Ricevente la segnalazione:

Avv. Laura Putaturo, Corso Matteotti n. 31, 10121, Torino, tel. 342 145 1000 dedicato.

ii) Responsabili di vigilanza interna, alternativamente:

i sig.ri:

- Maurizio Alongi
- -Andrea Casarin

I Responsabili di vigilanza gestiscono la Segnalazione trasmessa dal Ricevente.

6. Ruoli e Responsabilità

Il Gestore Diretto ha il compito di: a) ricevere, esaminare e valutare la segnalazione; b) compiere una valutazione preliminare di procedibilità, ammissibilità della segnalazione e della sua apparente fondatezza.



Esso ha l'obbligo di dare un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione; c) gestire le Segnalazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e la chiusura delle indagini; d) assicurare il corretto funzionamento delle procedure.

7. Normativa di riferimento

Il presente Regolamento si basa sul D.lgs. n.24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

- Linee Guida whistleblowing di ANAC.

8. Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione

Sono soggetti segnalanti:

- i) il whistleblower (o segnalante in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione;
- ii) gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione

Tutti i soggetti ricompresi nella categoria i) e ii) sono tutelati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le tutele ivi previste verranno applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.

<u>Segnalatori in senso stretto</u>: sono i lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso IMPER ITALIA srl, anche durante il periodo di prova; gli azionisti e membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi, di IMPER ITALIA e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto; Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso IMPER ITALIA srl; lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, clienti.

Sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche: a) i facilitatori; b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs.24/2023.

9. Canali di segnalazione e le modalità di segnalazione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Whistleblowing, le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo di canali distinti (da utilizzare alle condizioni che verranno di seguito specificate) come di seguito elencati:

- canale interno:
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale competente (ANAC)
- denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile.

La segnalazione al canale interno:

IMPER ITALIA SRL ha designato quale destinatario della segnalazione interna, l'Avv. Laura Putaturo, con studio in Torino, Corso Matteotti n 31, che ha quindi predisposto una linea telefonica dedicata ed esclusiva



(tel.: 342 145 1000), <u>per la segnalazione verbale</u>, con sistema di messaggeria vocale, per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione potrà, alternativamente, avvenire <u>in forma scritta</u> con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno destinatario: Avv. Laura Putaturo. Corso Matteotti 31, 10121 Torino. L'Avv. Laura Putaturo ha predisposto sistema di sicurezza per la conservazione esclusiva della segnalazione, che è in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva.

Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato, è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo: le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione; una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività); ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione; gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

10. Destinatari della segnalazione

il Gestore Diretto svolge sia la FASE DI PRESA IN CARICO sia la FASE DI VALUTAZIONE.

11. Le fasi della segnalazione

Entro 7 giorni dalla ricezione, il Gestore diretto rilascia al Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione mediante raccomandata rr. Mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione.

FASE DI PRESA IN CARICO: avvio del procedimento, effettuando l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dello stesso.

Detta fase si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità;
- con l'apertura della FASE DI VALUTAZIONE, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

FASE DI VALUTAZIONE: Il gestore diretto può essere supportato dai soggetti istruttori esterni, competenti rispetto alla specifica segnalazione.

Nel caso di istruttori esterni, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Gestore, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità.

LA FASE DI VALUTAZIONE interna si dovrà concludere alternativamente:

– con l'archiviazione della segnalazione inammissibile che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;



con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un
 Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti
 fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati.

In tale Report, verrà dato atto: delle evidenze raccolte; delle informazioni assunte; dei fatti accertati; delle azioni intraprese per l'istruttoria; eventuali azioni mitigative e/o correttive.

Il Responsabili di vigilanza informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità.

Durante la FASE DI VALUTAZIONE ed al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Segnalante potrà sempre richiedere al Gestore lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando il metodo scritto o orale predisposto.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, i Responsabili dovranno fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

In ogni caso, terminata l'istruttoria, i Responsabili comunicheranno al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione

12. La segnalazione esterna: Il canale ANAC

Il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno – ANAC - quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, **residuale**, rispetto alla segnalazione interna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

Piattaforma informatica: accessibile al seguente url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/; Segnalazioni orali: Incontri diretti fissati da ANAC.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

13. Garanzie e misure di protezione del segnalante

IMPER ITALIA srl non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.



Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui al presente Regolamento non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale della persona
 Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile della persona Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

14. Diritto di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli 14 Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023.

Si ricorda che la tutela della riservatezza del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, é ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicagli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

15. Divieto di ritorsione

E' fatto esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati. Si considera una ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Per godere della protezione:

- a) il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b) il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;
- c) la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla persona segnalante.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato, ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).



È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC, la segnalazione della ritorsione sia comunicata attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

16. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, IMPER ITALIA srl tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi.

Alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio. Alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati. Alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è fissato in anni 5 (cinque) dalla comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

17. Sanzioni

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave. Si segnala che non è punibile IMPER ITALIA srl o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele.

18 Adozione del Regolamento e successivi aggiornamenti

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Novembre 2023, il quale può disporne la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

IMPER ITALIA SI

Export Department